

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al NRG. 1867/2014

TRA

rappresentata e difesa dall'Avv. stabilito
giusta procura in calce alla comparsa di
costituzione di nuovo difensore depositata il 6.9.2021

APPELLANTE

E

S.P.A. in persona del rappresentante legale,
rappresentato e difeso dall'avv. in virtù di mandato in
calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata l'11.1.2021;

APPELLATA

OGGETTO: Risarcimento danni. Appello avverso sentenza del Giudice di Pace

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come negli atti e nei verbali di causa da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Melfi n.163/2013, con la quale



era stata respinta la domanda attrice diretta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali a seguito dell' interruzione della somministrazione dell'acqua potabile verificatasi nei periodi 16-19 luglio 2011; 24-26 dicembre 2011; 27-29 aprile 2012 e 2-3 marzo 2012.

L'appellante censurava la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva ravvisato nel diritto all'acqua potabile la natura di un diritto costituzionalmente protetto e la conseguente risarcibilità della sua lesione avvenuta nel caso concreto.

Con la conseguenza che, secondo l'appellante, il gdp avrebbe dovuto accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale

spa per l'omessa fornitura dell'acqua potabile e riconoscere il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'interruzione del servizio idrico che nella specie si individua nel danno esistenziale.

Parte appellata ha eccepito la nullità della notificazione dell'atto introduttivo per violazione dell'art 330 comma 2 cpc perché eseguita personalmente alla parte e non presso il domicilio eletto, nonché la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art 163 comma 3 n. 4 cpc avendo omesso di esporre i fatti dai quali sarebbe scaturito il danno lamentato. Ha inoltre chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese del giudizio.

Preliminarmente si ritiene che le eccezioni di nullità sollevate dall'appellata siano infondate.

In primo luogo il vizio della notificazione risulta sanato ai sensi dell'articolo 156 terzo comma c.p.c. dalla costituzione in giudizio della parte appellata che ha anche articolato le sue difese nel merito. Ne consegue che è stato raggiunto lo scopo della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, che è quello di rendere edotto il convenuto della pretesa azionata nei suoi confronti e delle ragioni di fatto allegate a fondamento della domanda: nel caso di specie la società convenuta è venuta a conoscenza della pendenza di un giudizio ed ha anche predisposto adeguata difesa.



Quanto alla eccepta nullità dell'atto introduttivo del giudizio sotto il profilo della omessa indicazione delle ragioni di fatto poste a fondamento della domanda vi è da rilevare che, contrariamente all'assunto dell'appellata, la domanda introduttiva del giudizio appare completa di tutti i requisiti relativi alla *editio actionis* avendo parte attrice nell'atto di citazione chiesto la condanna dell' spa allegando sia i fatti che, secondo la sua prospettazione sarebbero stati causa del pregiudizio subito, individuandoli nella interruzione della somministrazione dell'acqua potabile nei periodi ben descritti in citazione, sia il titolo della responsabilità della convenuta, qualificata come contrattuale, sia, infine, la natura non patrimoniale (esistenziale) del danno patito.

Ne consegue che anche la predetta eccezione sollevata dalla società convenuta è infondata non sussistendo alcun difetto nella esposizione delle ragioni di fatto poste a fondamento della domanda attrice.

Passando all'esame del merito della controversia deve rilevarsi, che la condotta processuale dell'appellante in primo grado denota univocamente la mancata contestazione della esistenza del rapporto di somministrazione. A tale proposito deve rilevarsi, infatti, che le argomentazioni difensive propugnate dall' spa dinanzi al giudice di pace hanno riguardato la non imputabilità dell'inadempimento e l'assenza di un danno risarcibile in capo all'attrice, circostanze all'evidenza che si fondano proprio sull'implicita ammissione della sussistenza tra le parti del rapporto di somministrazione.

Ciò posto, si ritiene che l'appello sia infondato.

Ed invero, risulta dimostrata e in parte pacifica, non contestata neanche dalla società, la verifica dell'evento dedotto dall'utente cioè l'interruzione della somministrazione dell'acqua potabile quantomeno in alcuni dei periodi indicati dall'attrice (v. dichiarazioni testimoniali rese dinanzi al gdp).

Orbene, i compiti assegnati all' s.p.a. non esimono la stessa da qualsivoglia responsabilità per i danni causati agli utenti dalla interruzione della fornitura idrica laddove si consideri che il contratto di



erogazione di acqua potabile è inquadrabile in un contratto di diritto privato sussumibile nell'ambito della somministrazione continuata (Cassazione civile, sez. I, 06 luglio 1990, n. 7159), con la conseguenza che la società fornitrice è tenuta, secondo buona fede, all'esercizio del rapporto, e a fronte della mancata erogazione della prestazione contrattuale, ha l'onere di provare che l'interruzione dell'erogazione è dipesa da causa a essa non imputabile. La colpa del contraente inadempiente si presume, con la conseguenza che quest'ultimo, al fine di vincere la suddetta presunzione, deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione.

Ciò posto, si rileva che, in applicazione del suddetto principio consacrato dall'art. 1218 cc, l'odierno appellante non ha dimostrato l'esistenza di causa a lui non imputabile nella interruzione di fornitura di acqua potabile all'utente. Si osserva, infatti, quanto alla prova della non imputabilità dell'inadempimento, che la stessa non può essere tratta dal mero fatto che la società appellante abbia in alcuni casi avvisato gli utenti dell'interruzione della somministrazione per l'esecuzione di lavori sulla condotta sia perché è risultato controverso che tale informazione sia effettivamente avvenuta sia perché, come emerso dalle deposizioni rese dai testi (sulla cui attendibilità non vi è alcun serio motivo di dubitare stante la genuinità e la linearità del racconto e la) la interruzione della fornitura si è verificata oltre che nel periodo ammesso dalla società convenuta anche in altri periodi degli anni 2011 e 2012.

Ne consegue che l'assunto secondo cui l'interruzione della fornitura di non sarebbe addebitabile all' s.p.a., non appare sufficiente per escludere la responsabilità da inadempimento dell'appellante. Ciò che difetta, allora, è proprio la dimostrazione che alcuna negligenza sia addebitabile alla società appellante per quanto riguarda la sospensione in più occasioni della fornitura.



Passando ad esaminare l'ulteriore motivo di appello, ritiene questo giudice che lo stesso sia infondato in quanto la domanda risarcitoria proposta dall'appellato in primo grado non appare meritevole di accoglimento.

Il giudice di pace, in proposito, ha ritenuto che il disagio derivato all'utente dalla mancanza di acqua potabile per alcuni giorni non abbia determinato un "danno esistenziale", inteso come pregiudizio lesivo di un interesse rilevante per la sfera personale dell'individuo connotabile come diritto alla qualità della vita.

Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'ormai celebre arresto del novembre 2008 (cfr in particolare nn. 26972 e 26973), ha inteso delineare in modo chiaro il quadro dei danni non patrimoniali risarcibili, precisando che non esistono sottocategorie del danno non patrimoniale (danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno da vacanza rovinata, danno parentale) ma un unico danno *ex art. 2059 c.c.* risarcibile ove ricorrano determinate condizioni: la previsione di legge o la natura di diritto inviolabile della persona della posizione giuridica lesa. Alla luce di tali principi si rileva, quindi, che non può essere risarcito in sé il cd. danno esistenziale perché occorre rifuggire da sottocategorie di danni il cui rischio evidente è quello di determinare la proliferazione delle fattispecie risarcitorie e l'ingiustificata locupletazione in conseguenza di fatti non generatori di pregiudizi ma solo di tollerabili fastidi.

Ciò posto, riqualificando il risarcimento del danno richiesto nel caso in esame in termini di danno non patrimoniale, occorre verificare se nella situazione prospettata sia ravvisabile un'ipotesi prevista dalla legge ovvero un diritto inviolabile della persona leso dall'inadempimento dell'

trasfuso nella causa concreta del contratto stipulato tra soggetto fornitore e l'utente.

Deve preliminarmente rilevarsi che attualmente il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del soggetto danneggiato per lesione del valore della persona umana, in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., non sia più limitato ai soli casi in cui sussista un'ipotesi di reato



(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17144). La nuova ricostruzione dogmatica giunge ad affermare che ai sensi dell'art.2059 c.c. i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi far riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, all'art. 2 cost. che individua gli interessi di rango inviolabile che debbono intendersi tutelati e dalla cui lesione conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.

Il danno non patrimoniale include in sé, quindi, tanto il danno biologico quanto il danno morale, quanto, ancora, il danno esistenziale. Quest'ultimo consiste nel *“pregiudizio, oggettivamente accertabile, che l'illecito abbia cagionato sul fare a-reddituale del soggetto, alterandone abitudini di vita e assetti relazionali che a lui erano propri, sconvolgendone la vita quotidiana e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”* (Cassazione civile , sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572). Inoltre, la natura risarcitorio/riparatoria del danno esistenziale postula che, dello stesso, venga fornita la prova dall'istante, con riferimento, non soltanto al fatto costitutivo dell'illecito, ma anche alle relative conseguenze relativamente cioè al modo in cui la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto (Cassazione civile sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572), in mancanza di siffatta allegazione e prova, non può configurarsi un danno esistenziale autonomamente risarcibile (v. Cassazione civile , sez. III, 08 ottobre 2007, n. 20987). In definitiva, dovendo la parte che chiede la tutela di tale danno dare dimostrazione sia dell'*an* che del *quantum debeatur*, non era sufficiente la deduzione di un danno in sé, con generico riferimento alla alterazione, peraltro solo temporanea, delle proprie abitudini di vita. Quel mutamento di abitudini di vita ed assetti relazionali del soggetto, quell'alterazione della vita quotidiana che è stata, in sostanza, delineata dalla parte attrice in primo grado quale lesione risarcibile, quell'impedimento allo svolgimento delle attività realizzatrici della persona non integrano, in concreto, alcuna effettiva, consistente e durevole lesione di interessi



costituzionalmente protetti. Vi è da dire che l'impedimento alla realizzazione personale deve essere un impedimento certo, secondo i parametri di relativa certezza offerti dall'ordinamento giuridico, sicché non è lecito presumere un danno non patrimoniale risarcibile in presenza di momentanei e transeunti ostacoli allo svolgimento di alcune generiche, comuni, fungibili attività, la cui transitoria perdita è nella coscienza comune intesa non come un danno, ma tutt'al più come un fastidio, quando, per i più, altrettante attività rimangono invece concretamente possibili. In ragione della pur protratta interruzione di acqua potabile non può ipotizzarsi alcun apprezzabile e significativo pregiudizio di interessi costituzionalmente tutelati in conseguenza della preclusione del compimento di quelle attività inibite dall'assenza di acqua, né è configurabile un impatto, sull'organizzazione delle abitudini di vita dell'attrice in primo grado, che abbia comportato un durevole mutamento delle abitudini medesime sì da integrare lesione di un diritto inviolabile. Non è dato infatti rinvenire alcuna effettiva lesione di diritti costituzionali a cagione della protrazione della interruzione della fornitura di acqua. Il percorso argomentativo del giudice di prime cure non è affatto viziato laddove non ha accordato alcuna tutela risarcitoria ad interessi che non ne erano suscettibili. Ne discende, allora, che, con riguardo alla fattispecie in esame, va certamente negata la configurabilità di quel danno esistenziale e, pertanto, la domanda avanzata nel precedente grado di giudizio non può trovare accoglimento.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere confermata sebbene per motivazioni in parte diverse.

In ragione dell'affermata responsabilità della società appellante; della problematicità delle questioni trattate; del fatto che l'attrice in primo grado si è determinata ad agire sulla base della convinzione di avere subito effettivamente un danno (appartiene al comune sentire che una generalizzata interruzione dell'acqua potabile non possa non essere stata, quantomeno, motivo di disagio) si ritiene equo compensare le spese del grado di appello.



Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

PQM

Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

Rigetta l'appello

Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di appello;

-Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Potenza, 19 aprile 2022

Il Giudice

Dott.ssa Lucia Gesummaria



